



COMUNE DI CILAVEGNA

(Provincia di Pavia)

Servizio 1 Amministrazione Generale Tel. 0381.668042 e-mail: ammgen@comune.cilavegna.pv.it

Allegato 2

PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI SUL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI CILAVEGNA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" INDICAZIONE TEMPI DI PUBBLICAZIONE E PERIODICITÀ DI AGGIORNAMENTO

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Contenuti in riferimento al decreto e ad altre disposizioni (normative, regolamentari, etc.)	TEMPI DI PUBBLICAZIONE	PERIODICITÀ AGGIORNAMENTO	NOTE
DISPOSIZIONI GENERALI	Programma per la Trasparenza e l'Integrità	Art. 10, c. 8, lett. a) D.Lgs. 33/13: "8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9: a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione;"	Dati pubblicati	Annuale	
	Atti generali	Art. 12, commi 1-2, D.Lgs. 33/13 - Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale: "1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta. 2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati. Art. 55, comma 2 D.Lgs. 165/01 "Ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro di cui al comma 1 si applica l'articolo 2106 del codice civile. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi. La pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro	Dati pubblicati	In caso di variazione dei dati pubblicati	

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Contenuti in riferimento al decreto e ad altre disposizioni (normative, regolamentari, etc.)	TEMPI DI PUBBLICAZIONE	PERIODICITÀ AGGIORNAMENTO	NOTE
	Attestazioni OIV o struttura analoga	Delibera CIVIT-ANAC	Dati pubblicati	In caso di variazione dei dati pubblicati	
	Scadenziario obblighi amministrativi	Art. 29 comma 3 D.Lgs. 69/2013, convertito L. 9.08.2013 n. 98 3. All'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti pubblica sul sito istituzionale uno scadenziario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo comunica tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base temporale in un'apposita sezione del sito istituzionale. L'inosservanza del presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46.».	Da pubblicare entro il 31 gennaio		
ORGANIZZAZIONE	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Art. 13, c. 1, lett. a) D.Lgs. 33/13: "1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi: a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;" Art. 14, c. 1, lett. a-b-c-d D.Lgs. 33/13 - Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico: "1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni: a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo; b) il curriculum; c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; Art. 14, c. 2,d D.Lgs. 33/13 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio."	Dati pubblicati.	In caso di variazione dei dati pubblicati	
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati			Tempestivo	Il Comune di Cilavegna non ha ricevuto sanzioni

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Contenuti in riferimento al decreto e ad altre disposizioni (normative, regolamentari, etc.)	TEMPI DI PUBBLICAZIONE	PERIODICITÀ AGGIORNAMENTO	NOTE
ORGANIZZAZIONE	Articolazione degli uffici	<p>Art. 13, c. 1, lett. b, c D.Lgs. 33/13: “1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi: b) all'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici; c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;”</p>	Dati pubblicati.	In caso di variazione dei dati pubblicati	
	Telefono e posta elettronica	<p>Art. 13, c. 1, lett. d D.Lgs. 33/13: “1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi: d) all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.”</p>	Dati pubblicati.	In caso di variazione dei dati pubblicati	
CONSULENTI E COLLABORATORI		<p>Art. 15, c. 1, 2 D.Lgs 33/13: 1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) il curriculum vitae; c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato. 2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.”</p>	Aggiornamento entro il 30 aprile	Aggiornamento in caso di nuovo incarico	

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Contenuti in riferimento al decreto e ad altre disposizioni (normative, regolamentari, etc.)	TEMPI DI PUBBLICAZIONE	PERIODICITÀ AGGIORNAMENTO	NOTE
PERSONALE	Incarichi amministrativi di vertice	Art. 15, c. 1, 2 D.Lgs. 33/13: vedi sopra.	Dati pubblicati	In caso di variazione dei dati pubblicati	
	Posizioni organizzative	Art. 10, c. 8, lett. d D.Lgs. 33/13: “8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9: d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, nonché i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo.”	Dati pubblicati.	In caso di variazione dei dati pubblicati	
	Dotazione organica	Art. 16, c. 1,2 D.Lgs. 33/13: “1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. 2. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.”	Dati pubblicati	Annuale	
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1-2 D.Lgs. 33/13 - Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato: “1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione comprende l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato. 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.”	Dati pubblicati	trimestrali	
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3 D.Lgs. 33/13: “3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.”	Dati pubblicati.	Trimestrale	

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Contenuti in riferimento al decreto e ad altre disposizioni (normative, regolamentari, etc.)	TEMPI DI PUBBLICAZIONE	PERIODICITÀ AGGIORNAMENTO	NOTE
PERSONALE	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	<p>Art. 18 D.Lgs. 33/13: - Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici: “1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.”</p> <p>Art. 53, c. 14 – D.Lgs. 165/01 14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'<i>articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662</i>, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.</p>			Al momento non sono stati conferiti incarichi di questo tipo
	Contrattazione collettiva	<p>Art. 21, c. 1 D.Lgs. 33/13: “1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche.”</p> <p>Art. 47, c.8 D.Lgs 165/01 8. I contratti e accordi collettivi nazionali, nonché le eventuali interpretazioni autentiche sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana oltre che sul sito dell'ARAN e delle amministrazioni interessate.</p>	Dati pubblicati.	In caso di variazione dei dati pubblicati	

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Contenuti in riferimento al decreto e ad altre disposizioni (normative, regolamentari, etc.)	TEMPI DI PUBBLICAZIONE	PERIODICITÀ AGGIORNAMENTO	NOTE
	Contrattazione integrativa	<p>Art. 21, c. 2 D.Lgs. 33/13: “2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.”</p> <p>Art. 55, c. 8 D.Lgs. 150/09: 4. Le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito istituzionale, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, i contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui al comma 1, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini. Il Dipartimento per la funzione pubblica di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e in sede di Conferenza unificata predispone un modello per la valutazione, da parte dell'utenza, dell'impatto della contrattazione integrativa sul funzionamento dei servizi pubblici, evidenziando le richieste e le previsioni di interesse per la collettività. Tale modello e gli esiti della valutazione vengono pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni pubbliche interessate dalla contrattazione integrativa.</p>	Dati pubblicati.	In caso di variazione dei dati pubblicati	
	OIV / NDV	<p>Art. 10, c. 8, lett. C D.Lgs. 33/13: “8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9: c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;”</p> <p>Par. 14.2 delibera CIVIT 12/13 - Trasparenza Tutti gli atti del procedimento di nomina sono pubblici. In particolare, devono essere pubblicati sul sito istituzionale dell'amministrazione interessata gli atti di nomina dei componenti, i loro curricula ed i compensi, il parere della Commissione e la relativa richiesta con la documentazione allegata. Sul sito della Commissione saranno pubblicati i nomi e i curricula dei componenti, la decorrenza del provvedimento di nomina, il compenso previsto e il parere ex art. 14, 3° comma, d. lgs. n. 150/2009.</p>	Dati pubblicati.	In caso di variazione dei dati pubblicati	

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Contenuti in riferimento al decreto e ad altre disposizioni (normative, regolamentari, etc.)	TEMPI DI PUBBLICAZIONE	PERIODICITÀ AGGIORNAMENTO	NOTE
BANDI DI CONCORSO		<p>Art. 19 D.Lgs. 33/13 - Bandi di concorso:</p> <p>“1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione.</p> <p>2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.”</p>	Dati pubblicati	Tempestivo	
PERFORMANCE	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	<p>Par. 1 Delibera CIVIT n. 104/10</p> <p>1. modalità e tempi di definizione ed adozione del Sistema di misurazione e valutazione della performance di cui all' articolo 7 del decreto (di seguito Sistema), affinché lo stesso possa essere effettivamente operativo a decorrere dal 1° gennaio 2011 (articolo 30, comma 3, del decreto);</p>	Entro il 30.06.2014	Secondo le disposizioni di legge	
	Piano della Performance	<p>Art. 10, c. 8, lett. b:</p> <p>“8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9: b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;”</p>	Entro il 30.06.2014	Secondo le disposizioni di legge	
	Relazione sulla Performance	<p>Art. 10, c. 8, lett. b: vedi sopra.</p>	Entro il 30.06.2014	Secondo le disposizioni di legge	
	Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance	<p>Par. 2.1. delibera CIVIT 6/12 - 2.1 Il processo di validazione e i soggetti coinvolti</p> <p>Come già ribadito, la validazione è frutto di un processo che vede coinvolti più soggetti. In particolare si delinea il seguente processo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'amministrazione, una volta elaborata e adottata la Relazione, la invia all'OIV entro il 30 giugno; - l'OIV approfondisce gli elementi utili per procedere alla validazione della Relazione, sulla base dell'approccio propedeuticamente individuato. In tale fase l'OIV utilizza anche la diretta interlocuzione con l'amministrazione per acquisire le informazioni necessarie (elementi probativi). Tale interlocuzione consente all'OIV di arrivare all'esito finale attraverso un costruttivo confronto con i vertici dell'amministrazione al fine di evitare eventuali contenziosi derivanti dalla errata acquisizione di informazioni. Tutti questi elementi devono essere "evidenziati" nell'opportuna documentazione descritta nei paragrafi 2.2, 2.3 e 2.4 e nell'allegato A della presente delibera; - l'OIV elabora e "formalizza" il documento di validazione nei contenuti individuati nel modello contenuto nell'allegato B; - tale documento viene inviato dall'OIV alla propria amministrazione (e per conoscenza alla Commissione), la quale provvede immediatamente, e comunque non oltre il 15 settembre, ad inviarlo, unitamente alla Relazione, a questa Commissione e al Ministero dell'economia e delle finanze; in caso di rilevanti criticità il documento di validazione viene inviato ai competenti soggetti di cui all'art. 14, comma 4, lettera b), del decreto; - La Relazione è pubblicata, unitamente al documento di validazione, sul sito istituzionale dell'amministrazione per assicurarne la visibilità. L'OIV verifica l'adempimento. 	Entro il 30.06.2014	Secondo le disposizioni di legge	

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Contenuti in riferimento al decreto e ad altre disposizioni (normative, regolamentari, etc.)	TEMPI DI PUBBLICAZIONE	PERIODICITÀ AGGIORNAMENTO	NOTE
PERFORMANCE	Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità, dei controlli interni	Par. 4 delibera CIVIT 23/13	Entro il 30.06.2014	Secondo le disposizioni di legge	
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1 D.Lgs. 33/13: "1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti."		Annuale	
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2 D.Lgs. 33/13: "2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti."		Annuale	
	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3 D.Lgs. 33/13: "3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, altresì, i dati relativi ai livelli di benessere organizzativo."		Annuale	
ENTI CONTROLLATI	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. A D.Lgs. 33/13: "Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente: a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;" Art. 22, c. 2, 3 D.Lgs. 33/13: "2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo. 3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15."	Dati pubblicati	annuale	Non ci sono enti vigilati

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Contenuti in riferimento al decreto e ad altre disposizioni (normative, regolamentari, etc.)	TEMPI DI PUBBLICAZIONE	PERIODICITÀ AGGIORNAMENTO	NOTE
ENTI CONTROLLATI	Società partecipate	<p>Art. 22, c. 1, lett. B D.Lgs 33/13: 1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente: b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;</p> <p>Art. 22, c. 2, 3: vedi sopra.</p>	Dati pubblicati	annuale	
	Enti di diritto privato controllati	<p>Art. 22, c. 1, lett. C D.Lgs 33/13:</p> <p>"1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente: c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;"</p> <p>Art. 22, c. 2, 3 D.Lgs 33/13: vedi sopra</p>			Non ci sono enti di diritto privato controllati
	Rappresentazione grafica	<p>Art. 22, c. 1, lett. D D.Lgs 33/13:</p> <p>"1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente: d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma."</p>	Dati pubblicati	Annuale	
ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI	Dati aggregati attività amministrativa	<p>Art. 24, c. 1 D.Lgs 33/13:</p> <p>"1. Le pubbliche amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi e statistici, i dati relativi alla propria attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li pubblicano e li tengono costantemente aggiornati."</p>		Annuale	

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Contenuti in riferimento al decreto e ad altre disposizioni (normative, regolamentari, etc.)	TEMPI DI PUBBLICAZIONE	PERIODICITÀ AGGIORNAMENTO	NOTE
ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI	Tipologie di procedimento	<p>Art. 35, c. 1,2: “1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni: a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili; b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria; c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale; d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze; e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano; f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante; g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione; h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli; i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione; l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;n) i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento.</p> <p>2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.”</p>	Dati pubblicati	In caso di variazione dei dati pubblicati	

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Contenuti in riferimento al decreto e ad altre disposizioni (normative, regolamentari, etc.)	TEMPI DI PUBBLICAZIONE	PERIODICITÀ AGGIORNAMENTO	NOTE
ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI	Monitoraggio tempi procedimentali	<p>Art. 24, c. 2 D.Lgs 33/13: “2. Le amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012, n. 190.”</p> <p>Art. 1, c. 28, L. 190/12 . Le amministrazioni provvedono altresì al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio sono consultabili nel sito web istituzionale di ciascuna amministrazione.</p>		Annuale	
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	<p>Art. 35, c. 3 D.Lgs 33/13: “3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale: a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; c) le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti.”</p>			Attualmente non esistono convenzioni attive
PROVVEDIMENTI	Provvedimenti organi indirizzo politico	<p>Art. 23 D.Lgs 33/13- Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi: “1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: a) autorizzazione o concessione; b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009; d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. 2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto.”</p>	Dati Pubblicati	Aggiornamento tempestivo	Previsto dall'applicativo utilizzato
	Provvedimenti dirigenti	Art. 23 D.Lgs 33/13: vedi sopra.	Pubblicati	Aggiornamento tempestivo	Previsto dall'applicativo utilizzato

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Contenuti in riferimento al decreto e ad altre disposizioni (normative, regolamentari, etc.)	TEMPI DI PUBBLICAZIONE	PERIODICITÀ AGGIORNAMENTO	NOTE
CONTROLLI SULLE IMPRESE		<p>Art. 25 D.Lgs 33/13 - Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese: “1. Le pubbliche amministrazioni, in modo dettagliato e facilmente comprensibile, pubblicano sul proprio sito istituzionale e sul sito: www.impresainungiorno.gov.it: a) l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalità di svolgimento; b) l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative.”</p>			
BANDI DI GARA E CONTRATTI		<p>Art. 37 D.Lgs 33/13 - Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture: 1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. 2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare, nell'ipotesi di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre.”</p> <p>Art. 3 delibera AVCP n. 26/13: Art. 3 <i>Informazioni oggetto di pubblicazione</i></p>	Dati pubblicati	Tempestivo	
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI	Criteri e modalità	<p>Art. 26, c. 1 D.Lgs 33/13: “1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.”</p>	Dati pubblicati	In caso di variazione dei dati pubblicati	
	Atti di concessione	<p>Art. 26, c. 2 D.Lgs 33/13: “2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.”</p> <p>Art. 27, c. 1 D.Lgs 33/13 - Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari: “1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo: a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; b) l'importo del vantaggio economico corrisposto; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.</p>		Tempestivamente	

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Contenuti in riferimento al decreto e ad altre disposizioni (normative, regolamentari, etc.)	TEMPI DI PUBBLICAZIONE	PERIODICITÀ AGGIORNAMENTO	NOTE
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI	Atti di concessione	Art. 27, c. 2 D.Lgs 33/13: “2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.” 2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.”		Tempestivamente	
	Albo beneficiari di provvidenze economiche	Art. 1 DPR 118/00 1. Albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica. 1. Oltre a quanto stabilito dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni, le amministrazioni dello Stato, le regioni, comprese le regioni a statuto speciale, e le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici, sono tenuti ad istituire l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci e devono provvedere ad aggiornarlo annualmente. 2. Per ciascun soggetto che figura nell'albo viene indicata anche la disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni di cui al comma 1. 3. Gli albi istituiti ai sensi del comma 1 possono essere consultati da ogni cittadino. Le amministrazioni pubbliche preposte alla tenuta degli albi ne assicurano la massima facilità di accesso e pubblicità.	Dati pubblicati.	Annuale – entro il 30 aprile di ogni anno	
BILANCI	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1 D.Lgs 33/13: “1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.”	Dati pubblicati	Annuale	
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2 D.Lgs 33/13: “2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011.”	Dati pubblicati	Annuale	
BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO	Patrimonio immobiliare	Art. 30 D.Lgs 33/13- Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio: “1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.”	Dati pubblicati.	Annuale	

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Contenuti in riferimento al decreto e ad altre disposizioni (normative, regolamentari, etc.)	TEMPI DI PUBBLICAZIONE	PERIODICITÀ AGGIORNAMENTO	NOTE
BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO	Canoni di locazione o affitto	Art. 30 D.Lgs 33/13: vedi sopra.	Dati pubblicati	Annuale	Il Comune di Cilavegna non corrisponde alcun canone passivo.
CONTROLLI E RILIEVI SULLA AMMINISTRAZIONE		Art. 31 D.Lgs 33/13 - Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione: "1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorché recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici."		In caso siano effettuati rilievi soggetti a pubblicazione.	
SERVIZI EROGATI	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1 D.Lgs 33/13: "1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici."			
	Class Action	Art. 1, c. 2 D.lgs 198/09 2. Del ricorso è data immediatamente notizia sul sito istituzionale dell'amministrazione o del concessionario intimati; il ricorso è altresì comunicato al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Art. 4, c. 2 e 6 D.lgs 198/09 2. Della sentenza che definisce il giudizio è data notizia con le stesse modalità previste per il ricorso dall' <i>articolo 1</i> , comma 2. 6. Le misure adottate in ottemperanza alla sentenza sono pubblicate sul sito istituzionale del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e sul sito istituzionale dell'amministrazione o del concessionario soccombente in giudizio.			Non vi sono ricorsi di questo tipo
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. A D.Lgs 33/13: "2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano: a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo;" Art. 10, c. 5 D.Lgs 33/13: "5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'articolo 32."	Dati pubblicato	Annuale – Entro il 30 giugno di ogni anno	

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Contenuti in riferimento al decreto e ad altre disposizioni (normative, regolamentari, etc.)	TEMPI DI PUBBLICAZIONE	PERIODICITÀ AGGIORNAMENTO	NOTE
SERVIZI EROGATI	Tempi medi di erogazione dei servizi	Art. 32, c. 2, lett. B D.Lgs 33/13: 2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano: b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente."		Annuale	
PAGAMENTI DELLA AMMINISTRAZIONE	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33 D.Lgs 33/13 - Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione: "1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti»."	Da pubblicare entro il 30.04.2015	Annuale – entro il 30 aprile di ogni anno	
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36 D.Lgs 33/13 - Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici "1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82."	Da pubblicare entro il 30.04.2015	In caso di variazione dei dati pubblicati	
OPERE PUBBLICHE		Art. 38 D.Lgs 33/13 Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche: 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente sui propri siti istituzionali: i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione, le linee guida per la valutazione degli investimenti; le relazioni annuali; ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante; le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.	Dati pubblicati	Annuale e in caso di variazione dei dati pubblicati	
		Art. 38, comma 2 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione."		Annuale e in caso di variazione dei dati pubblicati	

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Contenuti in riferimento al decreto e ad altre disposizioni (normative, regolamentari, etc.)	TEMPI DI PUBBLICAZIONE	PERIODICITÀ AGGIORNAMENTO	NOTE
PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO		<p>Art. 39 D.Lgs 33/13 - Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio: "1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano: a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti; b) per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) sono pubblicati, tempestivamente, gli schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici. 2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata. 3. La pubblicità degli atti di cui al comma 1, lettera a), è condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi. 4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale."</p>	Dati pubblicati.	Tempestivamente	

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Contenuti in riferimento al decreto e ad altre disposizioni (normative, regolamentari, etc.)	TEMPI DI PUBBLICAZIONE	PERIODICITÀ AGGIORNAMENTO	NOTE
INFORMAZIONI AMBIENTALI		<p>Art. 40, c. 2 D.Lgs 33/13- Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali</p> <p>2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».</p> <p>Art. 2, c. 1 lett a D.Lgs 195/05: Ai fini del presente decreto s'intende per:</p> <p>a) «informazione ambientale»: qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente:</p> <p>1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi;</p> <p>2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati al numero 1);</p> <p>3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi;</p> <p>4) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;</p> <p>5) le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'ambito delle misure e delle attività di cui al numero 3);</p> <p>6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3).</p>		Tempestivamente	
INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA		<p>Art. 42 D.Lgs 33/13 - Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente:</p> <p>“1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:</p> <p>a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;</p> <p>c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione</p> <p>d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari”</p>		Tempestivamente	Attualmente non ci sono ordinanze con tingibili ed urgenti

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Contenuti in riferimento al decreto e ad altre disposizioni (normative, regolamentari, etc.)	TEMPI DI PUBBLICAZIONE	PERIODICITÀ AGGIORNAMENTO	NOTE
ALTRI CONTENUTI – CORRUZIONE		<p>Art. 1, c. 3 L. 190/12 3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera f), la Commissione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dai commi da 15 a 36 del presente articolo e dalle altre disposizioni vigenti, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati. La Commissione e le amministrazioni interessate danno notizia, nei rispettivi siti web istituzionali, dei provvedimenti adottati ai sensi del presente comma e danno tempestiva comunicazione dell'avvenuta pubblicazione sui detti siti alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.</p> <p>Art. 1, c. 14 L. 190/12 14. In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'<i>articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</i>, e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare. Entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo pubblica nel sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo politico dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attività</p> <p>Delibere CIVIT 105/10 e 2/12</p>	Entro il 31.01.2015	Annuale e in caso di variazione dei dati pubblicati	
ALTRI CONTENUTI – ACCESSO CIVICO		<p>Art. 5, c. 1 e 4 D.Lgs 33/13 1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.</p> <p>4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.</p>	Dati pubblicati	Tempestivamente	
ALTRI CONTENUTI – ACCESSIBILITÀ E CATALOGO DATI, METADATI E BANCHE DATI		<p>Art. 58, c. 1 D.Lgs 82/05 1. L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati e documenti è disciplinato dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto della normativa vigente. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web, all'interno della sezione «Trasparenza, valutazione e merito», il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso ed i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria</p>	Entro 31.12.2015	Annuale e in caso di variazione dei dati pubblicati	

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Contenuti in riferimento al decreto e ad altre disposizioni (normative, regolamentari, etc.)	TEMPI DI PUBBLICAZIONE	PERIODICITÀ AGGIORNAMENTO	NOTE
ALTRI CONTENUTI – DATI ULTERIORI		<p>Art. 4, c. 3 D.Lgs 33/13 3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti.</p>			